



*Ministero dell'ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE

PROT. N°4187/TRI/D/B

10 0 MAR 2013

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto il Decreto Ministeriale del 18 settembre 2001, n. 468 recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Bari - Fibronit" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale dell'8 luglio 2002 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Bari - Fibronit";
- Visto la nota di ARPA Puglia del 1° dicembre 2004 con protocollo n. 14862, sulla validazione delle attività di caratterizzazione svolte nel corso della caratterizzazione del sito "Bari - Fibronit";
- Visto il "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente - revisione 1 - febbraio 2011" trasmesso dal Comune di Bari con nota del 17 febbraio 2011 con protocollo n. 39941;
- Visto il documento integrativo "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente - revisione 1 - recepimento delle osservazioni della Conferenza di servizi istruttoria del 19 maggio 2011" trasmesso, per conto del Comune di Bari, dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - Studio TEDESI con nota del 15 settembre 2011 con protocollo n. 74;
- Visti gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 12 ottobre 2011 che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente - revisione 1 - febbraio 2011", così come integrato dal documento "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente - revisione 1 -

6/12/38

6/12/38

V

V

V

V

V

1

- recepimento delle osservazioni della Conferenza di servizi istruttoria del 19 maggio 2011”;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 1881/TRI/DI/B del 25 ottobre 2011 recante il provvedimento finale di adozione, ex articolo 14ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria del 12 ottobre 2011;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 276 del 22 dicembre 2011 con il quale è stato autorizzato, in via provvisoria, l’avvio dei lavori previsti nel “Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente – revisione 1 – febbraio 2011”, così come integrato dal documento “Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente – revisione 1 – recepimento delle osservazioni della Conferenza di servizi istruttoria del 19 maggio 2011”;
- Vista la nota della Regione Puglia del 13 settembre 2012 con protocollo n. 7260, con la quale si trasmette la Determina Dirigenziale n. 155 del 17 luglio 2012 con il quale si esprime giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale sugli interventi previsti nel “Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente – revisione 1 – febbraio 2011”;
- Vista la nota del Comune di Bari del 17 dicembre 2012 con protocollo n. 289781 con la quale si trasmette la precisa identificazione catastale delle aree oggetto del “Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente – revisione 1 – febbraio 2011”;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 6 febbraio 2013 con protocollo n. 20007;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il “Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente – revisione 1 – febbraio 2011”, così come integrato dal documento “Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente – revisione 1 – recepimento delle osservazioni della Conferenza dei Servizi istruttoria del 19 maggio 2011” e dalla nota del Comune di Bari del 17 dicembre 2012 con protocollo n. 289781, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. Arpa, ASL, Provincia e SPESAL dovranno procedere a controlli periodici a cadenza ravvicinata durante tutte le fasi lavorative ai sensi dell’articolo 248 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, tali Enti, ognuno per le proprie competenze, dovranno assicurare:

- a. la verifica della congruità del numero e del posizionamento delle centraline di monitoraggio dell'aria prima, durante e dopo l'intervento, a seguito del quale saranno determinate le modalità di fruizione dell'area. A tal fine si dovrà fare riferimento alle Linee Guida INAIL ex ISPESL;
 - b. la presenza durante le attività di bonifica, al fine di verificare la corretta esecuzione delle stesse, nonché la bontà delle procedure adottate in tema di sicurezza del lavoro. A tal fine PASL dovrà procedere all'approvazione del Piano di Lavoro, ai sensi della vigente normativa di settore;
 - c. l'effettuazione di azioni di controllo sui campionamenti delle matrici ambientali interessate in caso di ulteriori indagini e l'esecuzione del 10% di controanalisi di verifica per la validazione dei risultati;
 - d. l'effettuazione delle controanalisi di caratterizzazione dell'intonaco degli edifici area sud (angolo tra via Omodeo e via Caldarola). Qualora fosse riscontrata la presenza di amianto, la procedura di rimozione sarà la medesima descritta per gli altri edifici contaminati (allestimento di una camera confinata);
 - e. l'effettuazione, in sede esecutiva, dei controlli sulle modalità operative di ritombamento nelle vasche nonché delle verifiche della integrità della pavimentazione;
 - f. in caso di rimozione di terreni, al fine del controllo dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, dovranno essere validati i codici CER utilizzati e dovranno essere effettuate le verifiche di pareti e fondo scavo così come previsto nel APAT/ISS/ARPAV "Pareti e fondo scavo" del 7 novembre 2006;
2. alla luce dello stato di contaminazione dell'acqua di falda e relativamente all'Analisi di Rischio sito specifica si dovrà procedere, in fase esecutiva, alla predisposizione ed alla realizzazione di idonei interventi di contenimento idraulico al fine di garantire, ai sensi della normativa vigente, il rispetto al confine del sito degli obiettivi di qualità delle acque sotterranee. A tal fine, per una dettagliata ricostruzione della idrogeologia del sito e delle caratteristiche idrochimiche della falda, si richiede di attrezzare i piezometri per un monitoraggio in continuo del livello di falda e dello stato qualitativo della medesima falda;
 3. si richiede alla Regione Puglia la verifica della congruità dei costi ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468.
2. Resta salvo l'obbligo del Comune di Bari di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.

3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 12 ottobre 2011.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Bari mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, il Comune di Bari, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dal Comune di Bari un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Viste n. 227 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011
Roma, 17/5/2013

DIRETTORE